



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)

dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare (MUSUMECI)

dal Ministro per lo sport e i giovani (ABODI)

dal Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)

e dal Ministro della difesa (CROSETTO)

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 GIUGNO 2024

Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relative al decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 4 luglio 2024.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

Provvedimento: Schema di Decreto-legge 11 giugno 2024, recante “*Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali*”.

Amministrazioni proponenti: Presidenza del Consiglio dei ministri; Ministro per la protezione civile e le politiche del mare; Ministro per lo sport e i giovani; Ministero dell’interno; Ministero della difesa.

La presente analisi tecnico-normativa è stata predisposta per le disposizioni per le quali è pervenuto il contributo da parte delle amministrazioni proponenti.

Referenti ATN: Settore legislativo del Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare (**articoli da 1 a 9**) - Settore Legislativo del Ministro per lo Sport e i Giovani (**articolo 11**).

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO**1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Il presente decreto-legge reca disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità (Capo I – articoli 1-7), per interventi di protezione civile (Capo II, articoli 8-9) e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali (Capo III, articolo 10-11).

In particolare, il **primo Capo** del decreto-legge introduce misure urgenti per il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché chiarisce la disciplina di finanziamento della gestione e del funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione operanti in relazione al sisma 2009.

Sotto il primo profilo, tenuto conto delle esigenze emerse nel corso del processo di ricostruzione post-calamità, si introducono misure urgenti, funzionali ad assicurare l’erogazione di contributi anche in caso di impossibilità di ricostruzione *in loco*, al rafforzamento della capacità amministrativa degli enti interessati e all’estensione del perimetro delle attività di ricostruzione.

Le disposizioni si inseriscono nell’ambito di un contesto ordinamentale già delineato dal decreto-legge n. 61 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2023.

Tale ultimo provvedimento rispondeva alla straordinaria necessità di emanare disposizioni per disciplinare il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione da realizzare nei territori colpiti dagli eventi alluvionali a partire dal 1° maggio 2023, definendo misure organizzative, procedurali e sostanziali, indispensabili per il pronto avvio del processo di ricostruzione, in un’ottica di semplificazione, di coordinamento e accelerazione delle relative attività amministrative. Il decreto-legge ha previsto la figura di un Commissario straordinario alla ricostruzione, che garantisce il coordinamento istituzionale e territoriale della realizzazione degli interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione degli interventi, pubblici e privati, con poteri concessori, pianificatori, di ordinanza in deroga e di programmazione delle risorse finanziarie assegnate. Sul piano finanziario è stato previsto da un lato, lo stanziamento delle risorse occorrenti per l’operatività della struttura di supporto e l’avvalimento delle strutture amministrative funzionali all’operato del Commissario straordinario, dall’altro, l’istituzione,

nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze e il finanziamento del Fondo per la ricostruzione del territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana, e Marche, essenziale per lo svolgimento delle attività di ricostruzione. Sul piano procedurale e sostanziale, sono state definite le procedure per la ricostruzione pubblica e privata con l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali, nonché specifiche disposizioni in materia ambientale.

Le misure urgenti previste dal presente provvedimento, in relazione al territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche colpito dagli eventi alluvionali verificatisi a faro data dal 1° maggio 2023, rispondono all'esigenza di:

- fornire un sostegno economico ai soggetti privati titolari di immobili con destinazione d'uso residenziale, che abbiano subito danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati per effetto dell'evento calamitoso. I destinatari stimati ammontano a circa 35.000 soggetti (articolo 1);
- promuovere la sicurezza del territorio e della popolazione delle aree maggiormente colpite dall'evento alluvionale e accelerare le procedure concessorie nell'ambito degli interventi di ricostruzione privata, anche ai fini delle occorrenti delocalizzazioni ove non sia possibile ricostruire in loco. Al momento non sono quantificabili i destinatari (articolo 2);
- prevenire e reprimere gli illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici destinati alla ricostruzione privata. I soggetti coinvolti sono gli organi statali e gli enti pubblici competenti nelle attività ispettive (articolo 3);
- garantire la prosecuzione dell'incarico commissariale e della relativa struttura di supporto costituita da un numero massimo di 60 unità di personale (articolo 4);
- garantire la celerità delle procedure di selezione di personale da adibire alla trattazione dei procedimenti di ricostruzione, aventi ad oggetto interventi spesso urgenti, essenziali per la messa in sicurezza del territorio e per la ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione colpita dall'evento calamitoso. I destinatari sono gli Enti locali, compresi nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per i quali è stata autorizzata l'assunzione di personale ex art. 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023 (articolo 4);
- provvedere con tempestività alla realizzazione, attuazione e rendicontazione degli interventi di riparazione e ricostruzione e ripristino delle opere pubbliche e dei beni culturali. Potenziali destinatari, in qualità di soggetti attuatori, ulteriori rispetto ai soggetti già individuati all'articolo 20-*novies* del decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61, sono:
 1. le amministrazioni centrali dello Stato e gli organismi in *house* delle medesime amministrazioni;
 2. gli enti pubblici economici;
 3. le società partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati;
 4. le aziende unità sanitarie locali;
 5. le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (articolo 5);
- migliorare la pianificazione e il coordinamento delle opere necessarie alla ricostruzione a fronte delle difficoltà palesate dalle Amministrazioni locali e dai privati nel pianificare e sviluppare una risposta coordinata, con particolare riferimento agli interventi sulle infrastrutture viarie e ferroviarie. Destinatari sono le società ANAS s.p.a., RFI S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (articolo 6).

Sempre in relazione al primo ambito di intervento, emerge l'esigenza di risolvere i dubbi applicativi di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 emersi in

sede di esame istruttorio finalizzato alla predisposizione della proposta di assegnazione delle risorse da parte del CIPESS, per l'anno 2024, da destinare ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata in favore degli Uffici speciali per la ricostruzione; ciò, con riferimento al processo di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo (articolo 7).

Il **secondo Capo** del decreto-legge introduce misure urgenti di protezione civile, funzionali a garantire il rafforzamento e il completamento delle attività correlate all'emergenza, nonché garantisce la piena attivazione della capacità operativa dell'Agenzia per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo».

Sotto il primo profilo, si estende alle ricognizioni dei fabbisogni completate al 1° giugno 2024, relative ai danni prodotti in conseguenza degli eventi calamitosi di cui alle emergenze nazionali verificatisi negli anni 2022 e 2023, attualmente privi di copertura giuridica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Sotto il secondo periodo, considerato che l'Agenzia per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo» non risulta di fatto ancora pienamente operativa, si autorizza il ricorso all'assunzione del personale dell'Agenzia non solo attraverso procedure di mobilità e comando, ma anche attraverso procedure concorsuali ovvero attingendo a graduatorie già esistenti, in applicazione della disciplina prevista dall'art. 9, comma 36 del D.L. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2010

L'articolo 11, rubricato “Fondazione Milano Cortina 2026”, chiarisce le modalità di azione della Fondazione Milano Cortina 2026, offrendo – in termini di interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16 - un contributo di chiarezza in ordine alla natura giuridica della Fondazione e alle norme che ne regolano le attività, così da garantire un quadro giuridico certo per le complesse e urgenti attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 e garantirne lo svolgimento nel rispetto dell'ambito temporale immediato e predefinito imposto dalle predette competizioni.

L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, infatti, già prevede che la Fondazione opera “in regime di diritto privato”, quale Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, per lo svolgimento di tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi a questi relativi.

Inoltre, con riferimento alla analoga figura del Comitato Organizzatore dei Giochi olimpici di Torino 2006, il TAR per il Piemonte, nella pronuncia n. 362 del 2004, ha avuto modo di chiarire che alla stessa non compete la qualifica di “organismo di diritto pubblico”, difettando il requisito dell'essere costituita per il soddisfacimento di “esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale”. E già in precedenza anche la commissione Europea nell'ambito della deliberazione 1576 del 17 luglio 2002 aveva precisato che il Comitato organizzatore era chiamato a svolgere attività imprenditoriale in regime di concorrenza con gli organizzatori di altri grandi eventi sportivi, dovendo vendere sul mercato diritti di marketing legati all'evento.

Con più specifico riferimento alla Fondazione “Milano Cortina 2026”, la sua natura giuridica è stata esaminata e chiarita in quattro distinti pareri resi dall'Avvocatura Generale dello Stato, che hanno avuto modo di chiarire univocamente – con riferimento a vari aspetti operativi (dalla non applicazione del codice appalti al regime delle garanzie o dei compensi e della gestione dei fondi) e anche attraverso l'analisi della giurisprudenza – come la Fondazione non possa essere qualificata alla stregua di un organismo di diritto pubblico né di un ente o soggetto

aggiudicatore, trattandosi di un soggetto dotato di personalità giuridica di diritto privato, che opera e agisce in regime di diritto privato nello svolgimento di attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi, operando sul mercato secondo logiche imprenditoriali e non per finalità di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale (cfr. pareri Avvocatura Generale dello Stato, 24 giugno 2020, prot. n. 322018; 28 luglio 2020, prot. n. 387079; 16 febbraio 2021, prot. n. 105409; 16 marzo 2021, prot. n. 173843). In questo senso, l'Avvocatura Generale ha correttamente valorizzato la circostanza che la Fondazione svolge attività tipicamente commerciale, di comunicazione e promozione dell'evento olimpico sul mercato delle sponsorizzazioni e dei diritti televisivi, mentre viene affidata ad altro soggetto - vale a dire la società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» - l'attività di realizzazione delle opere necessario allo svolgimento dei Giochi.

Al fine di dare certezza al quadro giuridico - offrendo i chiarimenti necessari a favorire le complesse e urgenti attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 - la norma, di interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16 (che già dispone che la Fondazione opera "in regime di diritto privato"), chiarisce: al comma 1, che le attività svolte dalla Fondazione "Milano Cortina 2026" non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico; al comma 2, sempre in via di interpretazione autentica rispetto alla norma di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16 (che già dispone che la Fondazione opera "in regime di diritto privato") che la Fondazione "Milano Cortina 2026" opera sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali.

Gli obiettivi perseguiti dal provvedimento sono coerenti con il programma di Governo in quanto, rispondendo alla necessità di introdurre misure acceleratorie e di semplificazione nell'ambito delle attività e interventi di ricostruzione, ripristino e riparazione pubblica e privata, e disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività volte al superamento delle emergenze nazionali.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo nazionale di riferimento in materia di attività di ricostruzione post-calamità, di attività di protezione civile per il superamento delle emergenze si compone dei seguenti atti normativi:

- D.P.R. 6 gennaio 2001, n. 380;
- decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, art. 1, comma 2, articolo 7;
- decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 giugno 2009, n. 77, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile» e, in particolare, l'articolo 11;
- decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, l'articolo 67-ter, comma 2;
- legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» e, in particolare, l'articolo 1, comma 437;

- legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'articolo 1, comma 551;

- «Codice della protezione civile» di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

- decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»;

In relazione all'articolo 11, il testo normativo è stato redatto tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante «Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di attività parassitarie», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31, che enuncia le funzioni, le attività e l'organizzazione della «Fondazione Milano Cortina 2026».

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento normativo, con riguardo agli interventi di ricostruzione post-calamità (Capo I), mira:

- ad introdurre misure in materia di ricostruzione dei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, colpiti dagli eventi alluvionali a partire dal 1° maggio 2023, per i quali è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza, intervenendo sulla disciplina dettata dagli articoli 20-ter, 20-sexies, 20-septies, 20-octies e 20-novies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

- a chiarire la disciplina di finanziamento della gestione e del funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione operanti in relazione al sisma 2009, precisando la portata dell'articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Nell'ambito delle disposizioni urgenti di protezione civile (Capo II), il provvedimento mira:

- a garantire il rafforzamento e il completamento delle attività correlate all'emergenza, estendendo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 1 giugno 2024, con riferimento agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018 e non siano stati previsti con norma primaria finanziamenti per le finalità di cui alla lettera e) dell'articolo 25, comma 2, lettera e), verificatisi negli anni 2022 e 2023;

- definire un regime speciale per il reclutamento del personale dell'Agenzia Italia Meteo, estendendo l'efficacia temporale del regime previsto per gli enti pubblici di nuova istituzione dall'articolo 9, comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 per un ulteriore quinquennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Nell'ambito delle disposizioni urgenti per lo svolgimento di grandi eventi internazionali (Capo III):

- L'articolo 11, norma di interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16 (che già dispone che la Fondazione opera «in regime di diritto privato»), chiarisce: **al comma 1**, che le attività svolte dalla Fondazione «Milano Cortina 2026» non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico; **al comma 2**, sempre

in via di interpretazione autentica rispetto alla norma di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16 (che già dispone che la Fondazione opera "in regime di diritto privato") che la Fondazione "Milano Cortina 2026" opera sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento in questione non risulta incompatibile con i principi costituzionali, tendendo a garantire (tra gli altri) il buon andamento amministrativo ex art. 97 Cost. Viene inoltre rispettato l'articolo 117, comma 3 della Costituzione, stante l'esigenza di assicurare una disciplina unitaria degli interventi di protezione civile e ricostruzione post-calamità, nel rispetto del principio di leale collaborazione.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

La materia dell'intervento normativo incide sulle materie, di competenza concorrente, del governo del territorio e della protezione civile, di competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le disposizioni di cui trattasi sono redatte nel rispetto delle competenze e delle funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali. In tali materie, i poteri legislativi e amministrativi possono anche trovare attuazione in forza della "chiamata in sussidiarietà", nel rispetto del principio di leale collaborazione.

L'intervento recato dall'articolo 11 non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie o a statuto speciale né con quelle degli enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non emergono profili di incompatibilità. Come sopra evidenziato la disciplina in commento non invade funzioni di Regioni ed enti locali, sussistendo un titolo di competenza statale e risultando compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento regolatorio contenuto nell'articolo 11 è compatibile e rispetta i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevede né determina, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Il presente provvedimento non comporta processi di rilegificazione, né risulta utilizzabile lo strumento della delegificazione, influendosi su attività amministrative e sullo stanziamento di risorse economiche per cui occorre provvedere con norma primaria.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

È stato presentato il 29/12/2023 presso la Camera dei Deputati il disegno di legge-quadro in materia di ricostruzione post-calamità (atto Camera 1632) di iniziativa governativa del Ministro

per la Protezione civile e le politiche del mare, assegnato alla VIII Commissione Ambiente in sede referente (relatore On. Trancassini).

È stato verificato che non ci sono progetti di legge all'esame del Parlamento vertenti su materia analoga a quella disciplinata dall'articolo 11.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

La giurisprudenza costituzionale formatasi in materia (cfr. Corte cost. 2 dicembre 2019, n. 246) precisa che:

- in caso di calamità di ampia portata, riconosciuta con la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, è possibile la chiamata in sussidiarietà di funzioni amministrative mediante la loro allocazione a livello statale;

- nelle materie di competenza concorrente possono essere attribuite funzioni amministrative a livello centrale allo scopo di individuare norme di natura tecnica che esigono scelte omogenee su tutto il territorio nazionale;

- la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato, deve prevedere un idoneo coinvolgimento delle Regioni: da una parte, la chiamata in sussidiarietà a livello centrale di funzioni amministrative in materia di "protezione civile" in caso di emergenza di rilievo nazionale richiede il rispetto del principio di leale collaborazione; dall'altra parte, tale necessario coinvolgimento viene in rilievo anche perché l'avvio della ricostruzione incrocia altresì la competenza concorrente delle Regioni in materia di "governo del territorio".

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti disposizioni di contenuto analogo a quello dell'articolo 11.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento normativo in esame è compatibile con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione su questioni specificamente oggetto delle disposizioni in esame.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Non si ravvisano elementi di incompatibilità rispetto ad obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sulle medesime materie o su materie analoghe ovvero orientamenti giurisprudenziali sovranazionali che impongano una necessità di specifico adeguamento normativo da parte dell'ordinamento nazionale.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Sulla materia oggetto delle disposizioni normative in esame non si riscontra una giurisprudenza formatasi presso la Corte Europea dei Diritti dell'uomo, né risultano giudizi pendenti.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Al riguardo, è possibile richiamare il Regolamento (UE) 2017/1199 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire assistenza supplementare agli Stati membri colpiti da catastrofi naturali.

Inoltre, si richiama il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»

Non risultano indicazioni o linee guida prevalenti della regolamentazione contenuta nell'articolo 11, da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

L'intervento normativo:

- modifica e integra la disciplina dettata dagli articoli 20-ter, 20-sexies, 20-septies, 20-octies e 20-novies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100;

- estende l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 1 giugno 2024, con riferimento agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018 e non siano stati previsti con norma primaria finanziamenti per le finalità di cui alla lettera e) dell'articolo 25, comma 2, lettera e), verificatisi negli anni 2022 e 2023;

- estende, in relazione all'Agenzia Italia Meteo, l'efficacia temporale del regime previsto per gli enti pubblici di nuova istituzione dall'articolo 9, comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 per un ulteriore quinquennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Tutte le modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti previste dall'articolo 11 sono introdotte mediante il ricorso alla tecnica dell'interpretazione autentica.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo in esame non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Il disposto normativo in esame non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate. L'intervento normativo chiarisce la portata dell'articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

L'articolo 11 prevede disposizioni di interpretazione autentica, nei termini indicati nella parte I, punto 3). Il provvedimento non prevede disposizioni aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme abrogate o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Il presente decreto- legge non costituisce attuazione di una delega legislativa.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il Capo del Dipartimento della Protezione civile attua la disposizione di cui all'articolo 8 del presente provvedimento adottando apposita ordinanza per disciplinare le modalità di determinazione e concessione dei contributi e l'assegnazione delle risorse finanziarie disponibili.

L'articolo 11 non prevede l'adozione di atti successivi attuativi a livello statale.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 9 sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso dell'Amministrazione e non si ravvisa la necessità di commissionare specifiche elaborazioni statistiche.

In relazione all'articolo 11, invece, non è stata rilevata la necessità di tale intervento, in quanto la materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

TITOLO: Decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante “*Disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali*”.

Amministrazione proponenti: Presidente del Consiglio dei ministri; Ministri: per la protezione civile e le politiche del mare; per lo sport e i giovani; dell'interno; della difesa.

La presente analisi di impatto della regolamentazione è redatta ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPCM n. 169/2017 secondo il quale “*Per interventi normativi che riguardano diversi settori o materie, l'AIR è svolta distintamente per ciascun settore o materia. In tal caso, l'Amministrazione proponente redige la relazione AIR generale che si compone delle singole relazioni AIR settoriali o per materia. Per interventi normativi proposti congiuntamente da due o più Amministrazioni, l'AIR è svolta dalle amministrazioni co-proponenti per i rispettivi profili di competenza. Le stesse amministrazioni provvedono a redigere un'unica relazione AIR*”.

Le relazioni AIR settoriali sono state predisposte ai sensi dell'articolo 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2017, n. 169, forma semplificata prevista per i decreti-legge.

Ordine di riporto delle relazioni AIR settoriali, parti della Relazione AIR generale per le quali è pervenuto il contributo da parte delle amministrazioni proponenti.

1. Disposizioni in materia protezione civile: Articoli da 1 a 9.
2. Disposizioni in materia di sport: Articolo 11.

Disposizioni in materia protezione civile: Articoli: **1** (*Contributi per beni mobili*); **2** (*Contributi per la delocalizzazione e l'acquisto di aree alternative*); **3** (*Azioni ispettive, di controllo e di vigilanza*); **4** (*Procedure di selezione pubblica e proroga della struttura commissariale*); **5** (*Soggetti attuatori degli interventi di ricostruzione*); **6** (*Infrastrutture stradali e ferroviarie*); **7** (*Uffici speciali per la ricostruzione sisma 2009*); **8** (*Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività volte al superamento di emergenze di protezione civile*); **9** (*Disposizioni urgenti per la piena attivazione della capacità operativa dell'Agenzia Italia Meteo*).

Referente AIR: Settore legislativo del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

Il presente decreto-legge reca disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali.

In particolare, il **primo capo** del decreto-legge introduce misure urgenti per il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, nonché chiarisce la disciplina di finanziamento della gestione e del funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione operanti in relazione al sisma 2009.

Sotto il primo profilo, tenuto conto delle esigenze emerse nel corso del processo di ricostruzione post-calamità, si introducono misure urgenti, funzionali ad assicurare l'erogazione di contributi anche in caso di impossibilità di ricostruzione *in loco*, al rafforzamento della capacità amministrativa degli enti interessati e all'estensione del perimetro delle attività di ricostruzione.

Sotto il secondo profilo, stante alcuni dubbi interpretativi emersi nel corso dell'esame istruttorio finalizzato alla predisposizione della proposta di assegnazione delle risorse da destinare ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata da parte del CIPESS, per l'anno 2024, si garantisce la certezza del diritto, attraverso la precisazione delle modalità di assegnazione agli Uffici speciali per la ricostruzione delle risorse occorrenti per fare fronte, nel corso del corrente esercizio, alle proprie esigenze di funzionamento.

Il **secondo capo** del decreto-legge introduce misure urgenti di protezione civile, funzionali a garantire il rafforzamento e il completamento delle attività correlate alle emergenze di rilievo nazionale, nonché ad assicurare la piena attivazione della capacità operativa dell'Agenzia per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo».

Sotto il primo profilo, si estende alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 1° giugno 2024, relative ai danni prodotti in conseguenza degli eventi verificatisi negli anni 2022 e 2023 per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, attualmente privi di copertura giuridica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Sotto il secondo profilo, considerato che l'Agenzia per la meteorologia e climatologia "ItaliaMeteo" non risulta di fatto ancora pienamente operativa, si autorizza il ricorso all'assunzione del personale dell'Agenzia non solo attraverso procedure di mobilità e comando, ma anche attraverso procedure concorsuali ovvero attingendo a graduatorie già esistenti, in applicazione della disciplina prevista dall'art. 9, comma 36 del D.L. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2010.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il presente decreto-legge regola tre ambiti di disciplina, relativi alla ricostruzione post-calamità, all'azione di protezione civile e allo svolgimento di grandi eventi internazionali.

Con riferimento al primo ambito, vengono in rilievo:

- da un lato, le attività di ricostruzione, pubblica e privata, avviate in conseguenza dei danni prodotti dagli eventi metereologici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri;

-dall'altro, le attività tecniche svolte dagli Uffici Speciali per la ricostruzione operanti in relazione al sisma 2009.

Avuto riguardo alla ricostruzione post-calamità riguardante il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessato dagli eventi metereologici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il presente provvedimento risponde all'esigenza di:

- fornire un sostegno economico ai soggetti privati titolari di immobili con destinazione d'uso residenziale, che abbiano subito danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati per effetto dell'evento calamitoso. I destinatari stimati ammontano a circa 35.000 soggetti (articolo 1);
- promuovere la sicurezza del territorio e della popolazione delle aree maggiormente colpite dall'evento alluvionale e accelerare le procedure concessorie nell'ambito degli interventi di ricostruzione privata, anche ai fini delle occorrenti delocalizzazioni ove non sia possibile ricostruire in loco. Al momento non sono quantificabili i destinatari (articolo 2);
- prevenire e reprimere gli illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici destinati alla ricostruzione privata. I soggetti coinvolti sono gli organi statali e gli enti pubblici competenti nelle attività ispettive (articolo 3);
- garantire la prosecuzione dell'incarico commissariale e della relativa struttura di supporto costituita da un numero massimo di 60 unità di personale (articolo 4);
- garantire la celerità delle procedure di selezione di personale da adibire alla trattazione dei procedimenti di ricostruzione, aventi ad oggetto interventi spesso urgenti, essenziali per la messa in sicurezza del territorio e per la ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione colpita

dall'evento calamitoso. I destinatari sono gli Enti locali, compresi nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per i quali è stata autorizzata l'assunzione di personale ex art. 20-septies, comma 8-bis, del decreto-legge n. 61 del 2023 (articolo 4);

- provvedere con tempestività alla realizzazione, attuazione e rendicontazione degli interventi di riparazione e ricostruzione e ripristino delle opere pubbliche e dei beni culturali. Potenziali destinatari, in qualità di soggetti attuatori, ulteriori rispetto ai soggetti già individuati all'articolo 20-novies del decreto-legge 1° giugno 2023 n. 61, sono:

1. le amministrazioni centrali dello Stato e gli organismi in *house* delle medesime amministrazioni;
2. gli enti pubblici economici;
3. le società partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati;
4. le aziende unità sanitarie locali;
5. le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (articolo 5);

- migliorare la pianificazione e il coordinamento delle opere necessarie alla ricostruzione a fronte delle difficoltà palesate dalle Amministrazioni locali e dai privati nel pianificare e sviluppare una risposta coordinata, con particolare riferimento agli interventi sulle infrastrutture viarie e ferroviarie. Destinatari sono le società ANAS s.p.a., RFI S.p.a. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (articolo 6).

Rispetto alla situazione vigente il presente provvedimento normativo consente:

- ai soggetti danneggiati di presentare presso i Comuni di competenza le domande di contributo per il ristoro dei beni mobili danneggiati a causa dell'alluvione. Si tratta di beneficio in precedenza non previsto dalla normativa di riferimento. La natura forfettaria del contributo, da concedere in funzione della tipologia di vano, consentirà una rapida valutazione delle domande di contributo e una celere erogazione delle somme a favore di beneficiari;

- ai titolari di immobili danneggiati per i quali non sia possibile la ricostruzione *in loco* di beneficiare, comunque, di apposito contributo, funzionale, anziché alla ricostruzione ai sensi di quanto previsto dalla disciplina vigente, all'acquisto di aree alternative o di immobili immediatamente disponibili, in tale modo assicurando anche in relazione a tali soggetti un beneficio economico idoneo ad indennizzare il danno subito;

- al Commissario straordinario, da un lato, di rafforzare la capacità operativa nelle azioni di controllo sull'utilizzo dei contributi pubblici, consentendo l'avvalimento di enti pubblici o organi statali aventi competenza nelle attività ispettiva, di controllo e di vigilanza per la prevenzione e la repressione di illeciti correlati all'utilizzo di contributi pubblici; dall'altro, di individuare i soggetti da sottoporre a controllo non solo mediante sorteggio ma anche in base ad appositi indicatori di rischio; al riguardo, si precisa che, allo stato attuale, non risultano ancora avviate le procedure di verifica e/o controllo degli interventi di ricostruzione. Lo stato di avanzamento della ricostruzione privata potrà essere valutato solo come rapporto fra domande rendicontate e domande presenti sul portale Sfinge Alluvione 2023, dedicato alle domande di rimborso dei danni causati dagli eventi alluvionali accaduti a partire da maggio 2023;

- ai Comuni impegnati nella ricostruzione post-calamità di porre rimedio all'assenza, nell'ambito delle graduatorie vigenti, di personale del profilo professionale richiesto, consentendosi, in tali casi, il reclutamento diretto con procedure semplificate, incentrate sui criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità;

- a rafforzare la capacità amministrativa nello svolgimento delle attività di ricostruzione, mediante l'integrazione dell'elenco dei soggetti attuatori individuabili dal Commissario straordinario;

- ad individuare un unico referente sul piano amministrativo per gli interventi di ricostruzione incidenti sulle infrastrutture ferroviarie, permettendo di incaricare la società RFI s.p.a. delle funzioni di soggetto attuatore;

- ad assicurare gli interventi di contrasto al dissesto di versante incombente sulle arterie stradali e sugli impianti ferroviari anche sulle aree contigue, pure se di proprietà o in uso ad altri soggetti pubblici o privati.

Sempre in relazione al primo ambito di intervento, emerge l'esigenza di risolvere i dubbi applicativi di cui all'articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 emersi in sede di esame istruttorio finalizzato alla predisposizione della proposta di assegnazione delle risorse da parte del CIPESS, per l'anno 2024, da destinare ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata in favore degli Uffici speciali per la ricostruzione; ciò, con riferimento al processo di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo (articolo 7).

La disposizione permette di risolvere alcune criticità in merito all'assegnazione delle risorse in parola, essendo emerso un dubbio interpretativo in merito alla possibilità di un loro utilizzo anche per le spese di gestione e di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione.

Chiarito tale dubbio e, dunque, ammessa la possibilità di utilizzo delle risorse stanziare per i servizi di natura tecnica e assistenza qualificata anche per le esigenze di gestione e di funzionamento degli Uffici speciali per la ricostruzione, si garantisce la continuità delle attività di ricostruzione svolte da tali strutture pubbliche, atteso che, per l'anno 2024, la somma ordinaria stanziata sul capitolo del Ministero dell'Interno per spese di funzionamento degli Uffici in parola non avrebbe consentito di coprire integralmente le relative spese di gestione e funzionamento.

Con riferimento al secondo ambito di intervento, esso è rappresentato dalle attività di protezione civile.

Al riguardo, emerge l'esigenza di riconoscere i contributi per il danno ai privati e alle attività produttive anche per gli anni 2022 e 2023, attualmente privi di copertura giuridica, salve specifiche maxi-emergenze per le quali si è provveduto con provvedimenti appositi (si vedano gli eventi occorsi nelle Marche a settembre 2022, ad Ischia nel novembre 2022 e in Emilia-Romagna, Toscana e Marche nel maggio 2023). Destinatari sono le famiglie e i titolari di attività produttive, al momento non quantificabili (articolo 8).

Attraverso l'intervento normativo in esame, si estende la possibilità di impiego delle risorse stanziare per il superamento delle emergenze di protezione civile anche in relazione agli eventi verificatisi negli anni 2022 e 2023, in tale modo risolvendo apposita criticità, data dalla mancanza, a legislazione vigente, di apposita norma autorizzativa dei relativi interventi di sostegno finanziario.

Sempre in relazione al medesimo ambito di intervento, risulta necessario assicurare la piena capacità operativa dell'Agenzia per la meteorologia e climatologia "ItaliaMeteo", di cui all'articolo 1, comma 551 della legge n. 205 del 2017, trattandosi di ente di fatto ancora non pienamente operativo. Destinataria è l'Agenzia per la meteorologia e climatologia (articolo 9).

In tale modo, si rafforza la capacità operativa dell'Agenzia Italia meteo, permettendo l'applicazione di una disciplina che, tenuto conto dei relativi limiti temporali di operatività per come previsti dalla disciplina vigente, non avrebbe potuto essere riferita all'Agenzia.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Gli obiettivi generali del provvedimento sono quelli di:

- a) assicurare la celere realizzazione, attuazione e rendicontazione degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione, connessi agli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023;
- b) garantire le esigenze di certezza del diritto nelle procedure di assegnazione delle risorse pubbliche per servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, in relazione al sisma 2009;
- c) assicurare ai soggetti privati, ivi compresi i titolari di attività economiche e produttive, un contributo per i danni subiti in conseguenza di eventi calamitosi, verificatisi negli anni 2022 e 2023, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale;

d) assicurare la piena operatività dell'Agencia Italia-Meteo.

Con riferimento agli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri, gli obiettivi specifici da perseguire con il presente provvedimento sono quelli di:

- fornire sostegno economico ai soggetti privati che abbiano subito danni ai beni mobili, distrutti o gravemente danneggiati per effetto dell'evento calamitoso, attraverso il riconoscimento di un contributo commisurato in maniera forfetaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili (articolo 1);
- promuovere la sicurezza del territorio e della popolazione delle aree maggiormente colpite dall'evento alluvionale attraverso la possibilità, riconosciuta ad imprese e famiglie, di:
 - a) acquistare aree alternative, già individuate dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ove occorra provvedere alla delocalizzazione, parziale e totale, di edifici gravemente danneggiati per i quali non sia possibile procedere alla ricostruzione nel medesimo luogo;
 - b) acquistare immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva nei comuni in cui è ubicato l'immobile danneggiato, nelle ipotesi in cui tale immobile sia gravemente danneggiato e non si possa provvedere alla ricostruzione nel medesimo luogo (articolo 2).
- assicurare efficienza ed efficacia dell'azione di controllo sull'utilizzo dei contributi pubblici attraverso l'ampliamento del novero dei soggetti istituzionali di cui il Commissario straordinario può avvalersi per effettuare le verifiche a campione sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi per la ricostruzione privata (articolo 3);
- garantire la continuità dell'azione amministrativa del Commissario straordinario e della relativa struttura di supporto, attraverso la proroga al 31 dicembre 2024 del termine originariamente previsto per il 30 giugno 2024 (articolo 4);
- garantire l'accelerazione delle procedure selettive, cui gli enti locali possono far ricorso per individuare personale da adibire alla trattazione dei procedimenti di ricostruzione, mediante la possibilità, nelle ipotesi in cui nelle graduatorie disponibili non risulti individuabile personale per il profilo professionale richiesto, di procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli e previo colloquio, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità (articolo 4);
- velocizzare le procedure di ricostruzione pubblica, attribuendo al Commissario straordinario il potere di individuare, con propri provvedimenti, ulteriori soggetti attuatori, dotati di competenze e capacità maggiormente adeguate, da incaricare delle attività occorrenti alla realizzazione degli interventi programmati (articolo 5);
- promuovere interventi di difesa del suolo su ampia scala, coordinati da soggetti di comprovata esperienza nel settore ingegneristico e dotati di idonee capacità progettuali ed esecutive, attraverso il riferimento ad Anas s.p.a. e a RFI s.p.a. quali soggetti attuatori per trattare unitariamente il dissesto di versante (articolo 6).

Con riferimento al processo di ricostruzione relativo al sisma del 2009, l'obiettivo specifico perseguito dal decreto-legge è quello di chiarire l'iter di assegnazione delle risorse da destinare ai servizi di natura tecnica e assistenza qualificata da parte del CIPESS, per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, precisando che tra le risorse assegnabili dal CIPESS sono da annoverare anche le spese di funzionamento e di gestione degli Uffici speciali per la ricostruzione, trattandosi di Uffici aventi quale finalità istituzionale proprio l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata.

In relazione alle attività di protezione civile gli obiettivi specifici sono quelli di:

- assicurare il riconoscimento dei contributi per il danno ai privati e alle attività produttive ex articolo 25, comma 2, lettera e) ed f), del decreto legislativo n. 1 del 2018 anche per gli anni 2022 e 2023, attraverso l'estensione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 448, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, anche alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 1 giugno

2024, con riferimento agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018 e non siano stati previsti con norma primaria finanziamenti per le finalità di cui alla lettera e) dell'articolo 25, comma 2, verificatisi negli anni 2022 e 2023;

- definire un regime speciale per il reclutamento del personale dell'Agenzia Italia Meteo, estendendo l'efficacia temporale del regime previsto per gli enti pubblici di nuova istituzione dall'articolo 9, comma 36 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 citato per un ulteriore quinquennio a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

2.2 Indicatori

In riferimento agli obiettivi generali del provvedimento si individuano i seguenti indicatori:

1. avanzamento in termini percentuali della ricostruzione privata e della ricostruzione pubblica;
2. controlli espletati in termini di verifiche a campione svolte sugli interventi per i quali sia stato adottato il decreto di concessione dei contributi per la ricostruzione privata;

In riferimento agli obiettivi specifici, si segnalano i seguenti indicatori:

1. numero dei contributi erogati in rapporto al numero dei contributi richiesti (articolo 1);
2. numero di contributi per la delocalizzazione erogati in rapporto al numero dei contributi per la delocalizzazione richiesti (articolo 2);
3. numero di convenzioni stipulate con organi statali ed enti pubblici competenti nelle attività ispettiva, di controllo e di vigilanza (articolo 3);
4. numero di ulteriori soggetti attuatori individuati (articolo 5);
5. numero di strutture danneggiate ripristinate, ricostruite o riparate in rapporto al numero complessivo delle strutture danneggiate da ripristinare, ricostruire o riparare (articolo 6);
6. numero delle misure adottate per ridurre il rischio di future frane in rapporto al numero delle misure da adottare per ridurre il rischio di future frane (articolo 6);
7. numero di contributi per il danno ai privati e alle attività produttive erogati in relazione agli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice, verificatisi negli anni 2022 e 2023, in rapporto al numero dei contributi per il danno richiesti (articolo 8);
8. numero delle unità di personale reclutate rispetto al fabbisogno di personale dell'Agenzia Italia Meteo (articolo 9);

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Destinatari diretti dell'intervento normativo in esame sono:

- la Presidenza del Consiglio dei ministri, con particolare riferimento ai Dipartimenti per la Protezione civile e Casa Italia per il coordinamento delle attività di emergenza e ricostruzione;
- il Commissario straordinario per la ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, il cui incarico è prorogato, con la disposizione in esame al 31 dicembre 2024, inclusa la relativa struttura di supporto, con riferimento alle attività concessorie dei contributi di cui agli articoli 1 e 2, di individuazione di enti pubblici o organi statali aventi competenza nell'attività ispettiva di cui avvalersi nelle attività di controllo sull'utilizzo dei contributi pubblici (articolo 3), di individuazione di ulteriori soggetti attuatori per gli interventi di ricostruzione (articolo 5), di sottoscrizione della convenzione con la società RFI S.p.a. (articolo 6);
- i soggetti privati, relativamente agli interventi per la ricostruzione post alluvione, in quanto beneficiari di contributi per i beni mobili, distrutti o danneggiati, (contributi commisurati in maniera

forfettaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani all'interno dei quali erano ubicati i beni mobili, nel limite di 3.200 euro per il vano adibito a cucina, nonché nel limite di ulteriori 700 euro per ciascuno degli altri vani, fino ad un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione). Destinatari circa 35.000 soggetti (articolo 1). Il dato di 35.000 soggetti beneficiari è stato dedotto dalla stima effettuata dalla regione Emilia-Romagna nonché sulla base del numero dei richiedenti il Contributo di Immediato Sostegno (CIS);

- i soggetti privati e imprese per i contributi finalizzati alla delocalizzazione per l'acquisto di aree alternative o per l'acquisto di immobili immediatamente disponibili in altro luogo del medesimo Comune. Al momento non si dispone del dato relativo alla totalità delle domande di delocalizzazione degli immobili che potrebbero essere avanzate dai soggetti beneficiari (articolo 2);

- gli Enti locali, compresi nei territori delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, relativamente al ruolo svolto nel processo di ricostruzione e, sulla base di quanto previsto dalla disposizione, alla possibilità di indire procedure selettive accelerate per il reclutamento di personale dedicato alle attività di ricostruzione. La disposizione di natura procedurale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- i due Uffici Speciali per la ricostruzione competenti per gli ambiti territoriali della città di L'Aquila ([USRA](#)) e degli altri comuni del cratere e fuori cratere ([USRC](#)) che, a seguito dell'interpretazione normativa intervenuta con la disposizione in esame, possono ricevere l'assegnazione di risorse per il funzionamento e la gestione a valere sul finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di norma interpretativa, rimanendo ferma la quota finanziaria già prevista dall'articolo 1, comma 437, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

- il Capo del Dipartimento della Protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, titolare del potere di provvedere, con ordinanza, alla disciplina delle modalità di determinazione e concessione dei contributi e all'assegnazione delle risorse finanziarie, in base ai fabbisogni rappresentati, in riferimento alla disposizione di cui all'articolo 8 del provvedimento in esame;

- Anas s.p.a., in qualità di soggetto attuatore degli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle arterie stradali e sulle aree contigue. Gli oneri gravano sulle risorse assegnate alla contabilità speciale del Commissario per i citati interventi di messa in sicurezza (articolo 6);

- RFI s.p.a. in qualità di soggetto attuatore degli interventi di contrasto al dissesto di versante gravante sulle infrastrutture ferroviarie e sulle aree contigue. Gli oneri gravano sulle risorse assegnate alla contabilità speciale del Commissario per i citati interventi di messa in sicurezza (articolo 6);

- la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, competente alla formulazione della proposta di assegnazione delle risorse finanziarie al CIPRESS, necessarie alla copertura dei fabbisogni per la ricostruzione, inclusi quelli concernenti la copertura delle spese di funzionamento e di gestione degli uffici speciali per la ricostruzione. Si tratta di disposizione di natura interpretativa che non genera nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 7);

- i soggetti privati, ivi compresi i titolari di attività produttive - colpiti dagli eventi, verificatisi negli anni 2022 e 2023, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 1 del 2018 - in relazione ai contributi ex articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 (articolo 8);

- l'Agenzia Italia Meteo, autorizzata a ricorrere all'assunzione del proprio personale non solo attraverso procedure di mobilità e comando, ma anche attraverso procedure concorsuali ovvero attingendo a graduatorie già esistenti per la piena attivazione della propria capacità operativa. La disposizione di natura procedurale non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (articolo 9);

Destinatari indiretti sono:

- gli organi statali e gli enti pubblici istituzionalmente competenti nelle attività ispettive, con i quali il Commissario straordinario per la ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche può stipulare convenzioni non onerose per assicurare il corretto utilizzo delle risorse pubbliche;
- i soggetti attuatori che il commissario straordinario può individuare per una più rapida realizzazione, attuazione e rendicontazione degli interventi di riparazione, ricostruzione e ripristino:
 1. le amministrazioni centrali dello Stato e gli organismi in house delle medesime amministrazioni;
 2. gli enti pubblici economici;
 3. le società partecipate a controllo pubblico e i soggetti dalle stesse controllati;
 4. le aziende unità sanitarie locali;
 5. le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) limitatamente agli interventi sugli immobili di loro proprietà e di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea indicata all'articolo 14 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- l'intera collettività, che trae beneficio in termini economici e sociali dal completamento del processo di ricostruzione.

3.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Non si ravvisano specifici effetti sulle piccole e medie imprese

B. Effetti sulla concorrenza

Non si ravvisano specifici effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

C. Oneri informativi

Con provvedimenti del Capo del Dipartimento della protezione civile e del Commissario straordinario per la ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche saranno stabilite le procedure per l'accesso ai contributi previsti dal decreto-legge e potranno essere individuati eventuali oneri informativi a carico di cittadini e imprese.

Con riferimento all'articolo 3, con il quale si prevede che il campione di soggetti beneficiari da sottoporre a verifica ispettiva e/o controllo sia individuato anche utilizzando indicatori di rischio definiti sulla base di precedenti attività di controllo, la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, né impone specifici oneri amministrativi aggiuntivi a carico di soggetti pubblici o privati, tenuto conto che, da un lato, la possibilità di avvalersi, nello svolgimento dei controlli a campione, di organi statali o di enti pubblici è subordinata alla stipulazione di convenzioni non onerose, dall'altro, i soggetti da sottoporre a controllo sono individuati mediante indicatori di rischio già presenti nelle banche dati degli organi statali o degli enti pubblici.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

La natura del provvedimento non afferisce al rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

Il Commissario Straordinario alla ricostruzione opera in stretto raccordo con il Capo del Dipartimento per la Protezione civile e con il Capo del Dipartimento casa Italia della Presidenza

del Consiglio dei ministri, al fine di coordinare (anche) le attività disciplinate dal decreto-legge con gli interventi di rispettiva competenza.

Il Commissario straordinario, in particolare:

- coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ubicati nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, e danneggiati in conseguenza degli eventi dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, ivi inclusi gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;
- coordina la realizzazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche ubicati nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, e danneggiati in conseguenza degli eventi dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, anche di interesse turistico.

I soggetti attuatori, individuati dal Commissario straordinario per l'emergenza nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, saranno responsabili dell'attuazione delle specifiche misure.

Per quanto attiene la misura connessa al processo di ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 nella Regione Abruzzo, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione è responsabile dell'istruttoria in relazione all'assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla copertura dei fabbisogni per la ricostruzione, inclusi quelli concernenti la copertura delle spese di funzionamento e di gestione degli uffici speciali per la ricostruzione, nonché è responsabile dell'attuazione della misura prevista dalla relativa disposizione.

Il Capo del Dipartimento della Protezione civile attua la disposizione di cui all'articolo 8 del presente provvedimento adottando apposite ordinanze per disciplinare le modalità di determinazione e concessione dei relativi contributi e, all'esito dell'acquisizione del dato definitivo sui fabbisogni, la conseguente assegnazione delle risorse finanziarie disponibili.

L'Agenzia Italia Meteo è responsabile dell'attuazione delle misure previste dal presente decreto-legge, ai fini del reclutamento del proprio personale.

4.2 Monitoraggio

Il Commissario straordinario, per le misure di competenza, assicura l'indirizzo e il monitoraggio sulle attività previste per la ricostruzione, sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate, anche sulla base dei dati desunti dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, operando pure nell'ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione, informata periodicamente, almeno con cadenza semestrale.

Il Dipartimento della Protezione civile provvede al monitoraggio degli interventi di propria competenza. I Commissari delegati o i soggetti responsabili nominati con riferimento agli eventi emergenziali interessati provvedono a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui all'articolo 8, nonché a rendicontare ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

In particolare, in merito all'attuazione dei contributi della cosiddetta "2° fase" di cui all'articolo 8 del decreto-legge in rassegna, si segnala che, in base alle procedure ordinariamente in uso, i Commissari delegati o i soggetti responsabili nominati con riferimento agli eventi emergenziali ovvero i competenti Uffici individuati dalla Regione interessata provvedono a trasmettere, per la presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile, l'elenco dei beneficiari (e, dunque, sia dei soggetti privati sia dei soggetti titolari di attività economiche e produttive) con l'indicazione dei relativi importi.

A seguito della concessione dei contributi, poi, i medesimi soggetti provvedono - secondo quanto previsto in via ricorrente nelle ordinanze di protezione civile in materia (da ultimo l'OCDPC n. 1009/2023 e n. 1039/2023) - a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione della misura, nonché a rendicontare ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018. Nel dettaglio, in forza di quest'ultima disposizione, i Commissari delegati titolari di contabilità speciali rendicontano direttamente alla Ragioneria dello Stato territorialmente competente, secondo lo schema di rendiconto in uso (definito con decreto ministeriale del 27 marzo 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 80 del 6 aprile 2009), tutte le entrate e tutte le spese riguardanti le misure di cui viene coordinata l'attuazione, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di spesa.

Disposizioni in materia di sport: Articolo 11 (*Fondazione «Milano Cortina 2026»*).

Referente AIR: Settore legislativo del Ministro per lo sport e i giovani.

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'articolo 11 chiarisce le modalità di azione della Fondazione "Milano Cortina 2026", offrendo - in termini di interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16 - un contributo di chiarezza in ordine alla natura giuridica della Fondazione e alle norme che ne regolano le attività, così da garantire un quadro giuridico certo per le complesse e urgenti attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 e garantirne lo svolgimento nel rispetto dell'ambito temporale immediato e predefinito imposto dalle predette competizioni.

L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, infatti, già prevede che la Fondazione opera "in regime di diritto privato", quale Comitato organizzatore dei Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026, per lo svolgimento di tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi a questi relativi.

Inoltre, con riferimento alla analoga figura del Comitato Organizzatore dei Giochi olimpici di Torino 2006, il TAR per il Piemonte, nella pronuncia n. 362 del 2004, ha avuto modo di chiarire che alla stessa non compete la qualifica di "organismo di diritto pubblico", difettando il requisito dell'essere costituita per il soddisfacimento di "esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale". E già in precedenza anche la commissione Europea nell'ambito della deliberazione 1576 del 17 luglio 2002 aveva precisato che il Comitato organizzatore era chiamato a svolgere attività imprenditoriale in regime di concorrenza con gli organizzatori di altri grandi eventi sportivi, dovendo vendere sul mercato diritti di marketing legati all'evento.

Con più specifico riferimento alla Fondazione "Milano Cortina 2026", la sua natura giuridica è stata esaminata e chiarita in quattro distinti pareri resi dall'Avvocatura Generale dello Stato, che hanno avuto modo di chiarire univocamente - con riferimento a vari aspetti operativi (dalla non applicazione del codice appalti al regime delle garanzie o dei compensi e della gestione dei fondi) e anche attraverso l'analisi della giurisprudenza - come la Fondazione non possa essere qualificata alla stregua di un organismo di diritto pubblico né di un ente o soggetto aggiudicatore, trattandosi di un soggetto dotato di personalità giuridica di diritto privato, che opera e agisce in regime di diritto privato nello svolgimento di attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi, operando sul mercato secondo logiche imprenditoriali e non per finalità di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale (cfr. pareri Avvocatura Generale dello Stato, 24 giugno 2020, prot. n. 322018; 28 luglio 2020, prot. n. 387079; 16 febbraio 2021, prot. n. 105409; 16 marzo 2021, prot. n. 173843). In questo senso, l'Avvocatura Generale ha correttamente valorizzato la

circostanza che la Fondazione svolge attività tipicamente commerciale, di comunicazione e promozione dell'evento olimpico sul mercato delle sponsorizzazioni e dei diritti televisivi, mentre viene affidata ad altro soggetto – vale a dire la società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.» - l'attività di realizzazione delle opere necessario allo svolgimento dei Giochi.

Al fine di dare certezza al quadro giuridico – offrendo i chiarimenti necessari a favorire le complesse e urgenti attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 – la norma, di interpretazione autentica della disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16 (che già dispone che la Fondazione opera “*in regime di diritto privato*”), chiarisce: **al comma 1**, che le attività svolte dalla Fondazione “Milano Cortina 2026” non sono disciplinate da norme di diritto pubblico e che la Fondazione non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico; **al comma 2**, sempre in via di interpretazione autentica rispetto alla norma di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 11 marzo 2020, n. 16 (che già dispone che la Fondazione opera “*in regime di diritto privato*”) che la Fondazione “Milano Cortina 2026” opera sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'articolo 11 conferma, con una interpretazione autentica, la natura giuridica della Fondazione, già costituita in data 9 dicembre 2019, ai sensi dell'articolo 14 del codice civile, e regolamentata con l'articolo 2 del decreto-legge n. 16/2020, e delle norme che ne regolano le attività, così da assicurare un quadro giuridico certo per le complesse e urgenti attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 e garantirne lo svolgimento nel rispetto dell'ambito temporale immediato e predefinito imposto dalle predette competizioni.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo generale dell'articolo 11 è quello di dare certezza al quadro giuridico, confermando la natura giuridica della Fondazione e offrendo i chiarimenti necessari per continuare le complesse e urgenti attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026.

L'obiettivo specifico dell'articolo 11 è quello di fornire una interpretazione autentica nel senso che la Fondazione “Milano Cortina 2026”, opera in regime di diritto privato e non riveste la qualifica di organismo di diritto pubblico, è attiva sul mercato in condizioni di concorrenza e secondo criteri imprenditoriali.

2.2 Indicatori

Nel contesto dell'articolo 11, non si rinvencono specifici indicatori in relazione agli obiettivi generali della norma.

Nel contesto dell'articolo 11, non si rinvencono indicatori in relazione agli obiettivi specifici della norma.

3. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO NORMATIVO

3.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Destinataria diretta dell'intervento normativo di cui all'articolo 11 è la Fondazione "Milano Cortina 2026".

Nel contesto dell'articolo 11 non si ravvisano destinatari indiretti.

3.2 Impatti specifici

E. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Non si ravvisano specifici effetti sulle piccole e medie imprese

F. Effetti sulla concorrenza

Non si ravvisano specifici effetti sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.

G. Oneri informativi

Nel contesto dell'articolo 11 non si ravvisano oneri informativi gravanti su cittadini e imprese.

H. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

La natura del provvedimento non afferisce al rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

4. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

4.1 Attuazione

L'articolo 11, in quanto norma di interpretazione autentica, non prevede modalità di attuazione.

4.2 Monitoraggio

L'articolo 11, in quanto norma di interpretazione autentica, non prevede necessità di monitoraggio.

€ 2,00